

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 311

a iniziativa della Giunta regionale

MODIFICHE ULTERIORI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21  
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ  
DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA)  
E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge, al Capo I si apportano delle modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) che riguardano sia il Capo I della l.r. 21/2011, dedicato all'agriturismo, sia il Capo II, che disciplina l'agricoltura sociale. Al Capo II della presente proposta sono apportate le modifiche al bilancio 2025/2027 conseguenti alla rimodulazione di risorse già stanziata nella Missione 16 – Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca.

Con riferimento al Capo I della proposta di legge, per quanto riguarda l'agriturismo la proposta nasce principalmente dalla necessità di adeguare la norma agli obblighi disposti dalla disciplina statale riguardo l'assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN) e alle semplificazioni intervenute in materia di comunicazione dei prezzi a seguito del recepimento dell'Accordo della Conferenza Unificata del 4 aprile 2024.

In riferimento all'agricoltura sociale, la proposta muove dall'esigenza di adeguare il testo normativo regionale alle disposizioni nazionali successivamente intervenute, per uniformare attività e servizi riconducibili all'agricoltura sociale, materia/ settore dove la nostra Regione è considerata, non solo nel nostro Paese, all'avanguardia per iniziative e sperimentazioni.

Nel Capo II sono apportate le modifiche al bilancio 2025/2027 conseguenti alla rimodulazione di risorse già stanziata nella Missione 16 – Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca e una rimodulazione tecnica di un intervento già autorizzato nella Missione 13 da riallocare correttamente nella Missione 16.

La proposta di legge si compone di venticinque articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 riporta le modifiche all'articolo 14 della l.r. 21/2011, con le quali si procede sia all'eliminazione degli obblighi di esposizione delle tariffe, sia all'introduzione del vincolo di esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) e contestualmente della disponibilità del codice identificativo regionale.

L'articolo 2 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 21/2011, coerentemente con l'eliminazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi.

L'articolo 3 sopprime le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 sempre in coerenza con l'eliminazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi.

L'articolo 4, tramite la sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 21/2011, nel recepire la normativa nazionale (legge 141/2015) individua i soggetti titolati ad esercitare l'attività di Agricoltura Sociale.

L'articolo 5, proponendo la sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 21/2011, stabilisce che le attività di Agricoltura Sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rimanda al regolamento di attuazione, di cui al successivo articolo 33, l'individuazione e la definizione dei parametri minimi necessari all'azienda agricola.

L'articolo 6, tramite la sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 21/2011, riporta le attività di Agricoltura Sociale secondo la declinazione stabilita dalla legge 141/2015.

L'articolo 7, proponendo la sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 21/2011, disciplina con maggiore dettaglio l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018.

L'articolo 8 apporta una modifica di dettaglio all'articolo 29 della l.r. 21/2011, inserendo l'avverbio "ove" dopo le parole "devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo".

L'articolo 9 introduce, all'articolo 30 della l.r. 21/2011, il comma 3 bis con il quale si stabilisce la

cancellazione dall'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, nel caso in cui l'attività non venga intrapresa entro i tre anni successivi dalla data di iscrizione o nel caso di cessazione dell'attività.

L'articolo 10 apporta modifiche di dettaglio all'articolo 31 della l.r. 21/2011, sostituendo la parola "imprenditori" con le parole "operatori di agricoltura sociale" e inserendo l'avverbio "ove", dopo le parole "la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione".

L'articolo 11, tramite la sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 21/2011, descrive con maggiore dettaglio le tipologie dei fabbricati che possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale e stabilisce che gli stessi mantengono il riconoscimento della ruralità e della destinazione d'uso, come stabilito dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018; prevede, inoltre, che le attività possano essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e stabilisce l'obbligo che le stesse strutture, dove si svolgono le attività di Agricoltura Sociale, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'articolo 12 introduce, nella l.r. 21/2011, l'articolo 32 bis con il quale si individuano le tipologie di interventi edilizi riguardo al recupero del patrimonio edilizio prevedendo, però, la possibilità di realizzare nuovi manufatti solo per garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali degli immobili, richieste e stabilite dalle specifiche leggi di settore, disponendo, contestualmente, il rilascio gratuito dei titoli abilitativi edilizi.

L'articolo 13 introduce, nella l.r. 21/2011, l'articolo 32 ter con il quale si inseriscono i riferimenti e i relativi obblighi stabiliti per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo le previsioni del d.p.r. 380/2001.

L'articolo 14 introduce, nella l.r. 21/2011, l'articolo 32 quater con il quale si prevede che gli operatori di agricoltura sociale si possano avvalere di un segno distintivo predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale.

L'articolo 15 introduce, nella l.r. 21/2011, l'articolo 32 quinquies con il quale si individuano specifici interventi di sostegno sia per promuovere l'insediamento e lo sviluppo delle attività di Agricoltura Sociale, sia per sostenere i prodotti agroalimentari provenienti da imprese che esercitano l'attività di Agricoltura Sociale.

L'articolo 16, tramite la sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 21/2011, prevede l'adozione di un regolamento di Giunta per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, con uno specifico rimando al decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018.

L'articolo 17 apporta una modifica di dettaglio all'articolo 34 della l.r. 21/2011, sostituendo le parole "del requisito della principalità agricola" con le parole "dei parametri minimi e delle forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali".

L'articolo 18, tramite la sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 21/2011, declina con maggiore dettaglio le condizioni sia soggettive sia oggettive che possono determinare l'applicazione delle sanzioni, pecuniarie e accessorie.

L'articolo 19 modifica l'articolo 36 della l.r. 21/2011, modifica resa necessaria per armonizzare le disposizioni di questo articolo con quanto stabilito dal precedente articolo 35, così come aggiornato.

L'articolo 20 prevede l'introduzione nella l.r. 21/2011 dell'articolo 36 bis con il quale si stabilisce la costituzione di un Tavolo tecnico per l'Agricoltura Sociale.

L'articolo 21 attesta l'invarianza finanziaria del Capo I della proposta di legge, in quanto trattasi di articoli a carattere ordinamentale.

L'articolo 22 approva le variazioni alle tabelle di autorizzazione allegate alla l.r. 21/2024:

- Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";
- Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari";
- Tabella E "Autorizzazioni di spesa".

Le rimodulazioni di spesa apportate con questa proposta di legge scaturiscono dall'esigenza di dare seguito alle nuove occorrenze emerse nei primi mesi dell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 23 approva le variazioni allo stato di previsione delle spese.

L'articolo 24 riporta l'elenco degli allegati alla proposta di legge; ha natura ordinamentale.

L'articolo 25 dispone l'urgenza; ha natura ordinamentale.

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**

### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 14)**

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 della l.r. 21/2011. Con tali modifiche si procede sia all'eliminazione degli obblighi di esposizione delle tariffe, sia all'introduzione del vincolo di esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) e contestualmente della disponibilità del codice identificativo regionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 2 (Abrogazione dell'articolo 15)**

L'articolo 2 abroga l'articolo 15 della l.r. 21/2011, in coerenza con l'eliminazione degli obblighi comunicazione e pubblicità dei prezzi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 3 (Modifica all'articolo 23)**

L'articolo 3 modifica l'articolo 23 della l.r. 21/2011, in coerenza con l'eliminazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 25)**

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 25 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si recepisce la normativa nazionale (Legge 141/2015) che individua i soggetti titolati ad esercitare l'attività di Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 26)**

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 26 della l.r. 21/2011. Con la sostituzione apportata si stabilisce che le attività di Agricoltura Sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rimanda al regolamento di attuazione, di cui al successivo articolo 33, l'individuazione e la definizione dei parametri minimi necessari all'azienda agricola. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 27)**

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 27 della l.r. 21/2011. Con la sostituzione si riportano le attività di Agricoltura Sociale secondo la declinazione stabilita dalla legge 141/2015. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 28)**

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 28 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si disciplina con maggior dettaglio l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 8 (Modifiche all'articolo 29)**

L'articolo 8 modifica l'articolo 29 della l.r. 21/2011. Con tale modifica si inserisce l'avverbio "ove", dopo le parole "devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Articolo 9 (Modifica all'articolo 30)**

L'articolo 9 introduce il comma 3 bis nell'articolo 30 della l.r. 21/2011, con il quale si stabilisce la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, nel caso in cui l'attività non venga intrapresa entro i tre anni successivi dalla data di iscrizione o nel caso di cessazione dell'attività. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

#### **Articolo 10 (Modifiche all'articolo 31)**

L'articolo 10 modifica l'articolo 31 della l.r. 21/2011, con il quale si procede alla sostituzione della parola "imprenditori" con le parole "operatori di agricoltura sociale" e viene inserito l'avverbio "ove", dopo le parole "la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 11 (Sostituzione dell'articolo 32)**

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 32 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si descrive con maggiore dettaglio le tipologie dei fabbricati che possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale e stabilisce che gli stessi mantengono il riconoscimento della ruralità e della destinazione d'uso, come stabilito dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018; prevede, inoltre, che le attività possano essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e stabilisce l'obbligo che le stesse strutture, dove si svolgono le attività di Agricoltura Sociale, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 12 (Inserimento dell'articolo 32 bis)**

L'articolo 12 inserisce l'articolo 32 bis nella l.r. 21/2011, con il quale si individuano le tipologie di interventi edilizi riguardo al recupero del patrimonio edilizio prevedendo, però, la possibilità di realizzare nuovi manufatti solo per garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali degli immobili richieste e stabilite dalle specifiche leggi di settore, disponendo, contestualmente, il rilascio gratuito dei titoli abilitativi edilizi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 13 (Inserimento dell'articolo 32 ter)**

L'articolo 13 inserisce l'articolo 32 ter nella l.r. 21/2011, con il quale sono riportati i riferimenti e i relativi obblighi stabiliti per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo le previsioni del d.p.r. 380/2001. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 14 (Inserimento dell'articolo 32 quater)**

L'articolo 14 inserisce l'articolo 32 quater nella l.r. 21/2011, con il quale viene previsto che gli operatori di agricoltura sociale si possano avvalere di un segno distintivo predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 15 (Inserimento dell'articolo 32 quinquies)**

L'articolo 15 inserisce l'articolo 32 quinquies nella l.r. 21/2011, con il quale si individuano specifici interventi di sostegno sia per promuovere l'insediamento e lo sviluppo delle attività di Agricoltura Sociale, sia per sostenere i prodotti agroalimentari provenienti da imprese che esercitano l'attività di Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 16 (Sostituzione dell'articolo 33)**

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 33 della l.r. 21/2011, con il quale si prevede l'adozione di un regolamento di Giunta per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, con uno specifico rimando al decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione. La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

#### **Articolo 17 (Modifica all'articolo 34)**

L'articolo 17 modifica l'articolo 34 della l.r. 21/2011, attraverso la sostituzione delle parole "del requisito della principalità agricola" con le parole "dei parametri minimi e delle forme di svolgimento

dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 18 (Sostituzione dell'articolo 35)**

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 35 della l.r. 21/2011, con tale sostituzione si declinano con maggiore dettaglio le condizioni sia soggettive sia oggettive che possono determinare l'applicazione delle sanzioni, pecuniarie e accessorie. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 19 (Modifiche all'articolo 36)**

L'articolo 19 modifica l'articolo 36 della l.r. 21/2011. Con tali modifiche si armonizzano le disposizioni di questo articolo con quanto stabilito dal precedente articolo 35, così come aggiornato. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### **Articolo 20 (Inserimento dell'articolo 36 bis)**

L'articolo 20 inserisce l'articolo 36 bis nella l.r. 21/2011, con il quale si stabilisce la costituzione di un Tavolo tecnico per l'Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

#### **Articolo 21 (Invarianza finanziaria)**

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria del Capo I della proposta di legge in quanto trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale. Di seguito si riporta comunque il dettaglio delle risorse già stanziato nel bilancio vigente per il finanziamento degli interventi della l.r. 21/2011.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110032	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - LR 21/2011 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/14	-	25.000,00	-	Stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente per la Legge regionale 21/2011
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110200	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente per la Legge regionale 21/2011

#### **Articolo 22 (Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)**

L'articolo approva le variazioni alle seguenti tabelle di autorizzazione allegate alla l.r. 21/2024:

- Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";
- Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari";
- Tabella E "Autorizzazioni di spesa".

Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate con questa proposta di legge allo stato di previsione delle spese nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 3 e riepilogati nella tabella sotto riportata:

**Tabella esplicativa delle variazioni apportate alle tabelle allegate alla l.r. 21/2024**

		Variazioni 2025		
		aumenti	diminuzioni	Variazione complessiva
<i>Tabella D1</i>	<i>COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI</i>	25.000,00		25.000,00
<i>Tabella D2</i>	<i>COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI</i>		- 785.000,00	- 785.000,00
<i>Tabella E</i>	<i>Autorizzazioni di spesa</i>	847.000,00	- 87.000,00	760.000,00
		<b>872.000,00</b>	<b>- 872.000,00</b>	<b>0</b>

Le rimodulazioni di spesa apportate con questa proposta di legge scaturiscono dall'esigenza di dare seguito alle nuove occorrenze emerse nei primi mesi dell'esercizio finanziario 2025 e di riallocare correttamente nella Missione 16 per competenza un intervento precedentemente autorizzato nella Missione 13.

**Articolo 23 (Variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027)**

La disposizione approva le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio vigente.

**Articolo 24 (Allegati)**

La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa proposta di legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 25 (Dichiarazione d'urgenza)**

L'articolo dispone l'urgenza; ha natura ordinamentale.